

L'*Ordinanza del 13 maggio 1866* abolì il diritto di preda a titolo di reciprocità uniformandosi al principio proclamato dall'art. 211 del codice per la marina mercantile italiano, salvo i casi di trasporti di contrabbando di guerra o di violazione di blocco.

L'Austria-Ungheria, dopo di avere accolto i principi della Dichiarazione di Parigi del 1856, aderì alla *Convenzione dell'Aja* del 1907 ed alla *Dichiarazione di Londra* del 1909.